



GIAMMATTEO RIZZONELLI
NOTAIO

Numero 48050 di Repertorio

Numero 33448 di Raccolta

MODIFICHE DI STATUTO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventisette aprile duemilaventisei, a Capriolo, in via Urini, 78/B.

Avanti a me Giammatteo RIZZONELLI, notaio in Capriolo, iscritto al Collegio Notarile di Brescia,

E' COMPARSO

Vittorio TRESOLDI, nato a Milano il 29 dicembre 1960, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione denominata **"FONDAZIONE OLTRE ONLUS"**, con sede in Carugate (MI) in via Pasubio n. 2/A, codice fiscale 91592580152, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Lombardia al n. 2919 dal 17 aprile 2018, iscritta al REA al n. 2524133, a quanto infra autorizzato in forza dei poteri allo stesso attribuiti dall'assemblea straordinaria della fondazione con atto in data 13 marzo 2026 n. 47874/33332 di mio repertorio, registrato a Brescia in data 18 marzo 2026 al n. 13567, serie 1T, domiciliato per la carica presso la sede della fondazione.

Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, dichiarando di agire nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della predetta **"FONDAZIONE OLTRE ONLUS"** mi richiede di ricevere il presente atto, con il quale

PREMESSO CHE

a) con l'atto in data 13 marzo 2026 n. 47874/33332 di mio repertorio, sopra meglio precisato, l'assemblea della fondazione ha deliberato, tra l'altro, l'adozione di un nuovo statuto al fine di ottenere l'iscrizione della fondazione medesima al RUNTS;

b) in tale occasione, venivano conferite al Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor Vittorio TRESOLDI, tutte le facoltà per apportare allo statuto le modifiche che si fossero rese necessarie su richiesta delle autorità competenti in sede di controllo e/o iscrizione nel RUNTS;

c) in sede di iscrizione della predetta fondazione al RUNTS, venivano rilevate alcune modifiche da apportare allo statuto sociale;

d) è ora intenzione della parte comparente, nella suddetta qualità e in virtù delle facoltà alla medesima conferite con il predetto atto, procedere con le opportune modifiche e adempimenti, al fine di ottenere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Tanto premesso, da formare parte integrante e sostanziale del presente atto, il signor Vittorio TRESOLDI, nella suddetta qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della **"FONDAZIONE OLTRE ONLUS"** e in virtù dei poteri al medesimo conferiti con il predetto atto in data

**Registrato a BRESCIA
il 28/04/2026
N. 22092 serie 1T
€ 200,00**

13 marzo 2026 n. 47874/33332 di mio repertorio,

conviene quanto segue:

"1) di modificare l'**articolo 10** dello statuto per adeguarlo al principio della "porta aperta" di cui all'art. 23 del Codice degli Enti del Terzo Settore, sostituendone l'attuale testo con il seguente:

"Articolo 10 - Soci Partecipanti

10.1 Possono partecipare alla fondazione i soggetti, persone fisiche o giuridiche, nonché altri enti del terzo settore, che condividono le finalità della fondazione, contribuiscono al relativo fondo di dotazione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione.

10.2 I Soci Partecipanti sono obbligati a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti emanati o emanandi, nonché le determinazioni degli organi della fondazione.";

2) di approvare il nuovo testo dello statuto della fondazione, portante la modifica testè approvata, che si allega al presente atto **sub A)**."

Il comparante delega me notaio alla presentazione presso i competenti uffici, nei termini di legge, della documentazione necessaria per l'iscrizione nel R.U.N.T.S..

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del reg. UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), la parte comparante, ricevuta la debita informativa su finalità, conservazione, tempi, diritti dell'interessato, destinatari e destinazioni, in virtù della funzione e degli adempimenti di legge connessi al loro utilizzo, nella consapevolezza dell'importanza del servizio, autorizza il notaio rogante in quanto pubblico ufficiale e il suo ufficio al trattamento dei dati personali sensibili esplicitati nel presente atto; il consenso è reso a tempo indefinito in quanto connesso ad atto notarile avente validità non limitata nel tempo.

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

La parte comparante, sotto la propria personale responsabilità, consapevole della rilevanza penale del loro comportamento ai sensi dell'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007, dichiara:

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati dal notaio verbalizzante ai fini degli adempimenti previsti dal citato d.lgs;
- che tali informazioni e dati sono aggiornati.

SPESE

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto, sono a carico della fondazione.

La parte comparante mi dispensa dal dare lettura della documentazione allegata.

Io notaio dell'atto ho dato lettura alla parte comparente che lo approva e conferma.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su tre facciate di due fogli.

Sottoscritto alle ore diciassette e cinquanta.

F.to TRESOLDI Vittorio

Dottor Giammatteo RIZZONELLI Notaio Sigillo

Allegato "A" all'atto N. 48050/33448 di repertorio del notaio
Giammatteo Rizzonelli

**STATUTO DELLA FONDAZIONE
"FONDAZIONE OLTRE ETS"**

Preambolo

La Fondazione di Partecipazione (più avanti definita solo Fondazione) nasce per sostenere genitori e familiari di persone con disabilità al fine di realizzare progetti formativi, educativi, di vita lavorativa e di autonomia residenziale, anche attraverso la gestione dei beni patrimoniali ad essa destinati dagli stessi per tali scopi.

La Fondazione pone i genitori e i familiari nel ruolo di protagonisti unici e principali nelle scelte e nella realizzazione dei progetti ritenuti più idonei per i propri familiari ed atti a tutelare il futuro dei propri figli durante tutto l'arco della loro vita e, in modo particolare, nel momento cosiddetto del "dopodinoi", ovvero al termine dell'esistenza in vita dei genitori.

La Fondazione si propone di fornire alle famiglie la ragionevole certezza che le loro risorse, o le risorse a loro disposizione, saranno utilizzate al meglio per consentire la conduzione di una vita dignitosa, sicura, stimolante ed il più possibile autonoma, per tutto l'arco dell'esistenza della persona con disabilità, nel pieno rispetto degli accordi e degli impegni presi con le famiglie stesse e/o i tutori.

La Fondazione promuove il confronto e la cooperazione attiva tra Fondazioni, Associazioni, Cooperative, Università ed Istituti di ricerca pubblici o privati, ed altre strutture organizzate sul territorio locale, nazionale, internazionale che hanno gli stessi scopi della Fondazione.

La Fondazione pone al centro della propria attività la persona con disabilità. Essa si ispira ai principi della fede cristiana, e come tale si pone nella più sincera apertura verso ogni esperienza di promozione umana. La centralità della persona significa riconoscere la piena dignità di ogni persona con disabilità, di ogni genitore e familiare con lei coinvolta, e di ogni operatore che per lei si adopera.

Articolo 1 - Denominazione e sede

1.1 E' costituita una Fondazione di Partecipazione denominata **"FONDAZIONE OLTRE ETS"**, con sede in **Carugate (MI) in via Pasubio n. 2/A**.

1.2 Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

1.3 La Fondazione si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ispirandosi, in particolare, ai principi del Terzo settore, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del

Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

La Fondazione ha l'obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS".

1.4 Le finalità della Fondazione si esauriscono nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

1.5 A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione OLTRE ETS".

Articolo 2 - Scopi

2.1 La Fondazione si propone l'attivazione di "case condivise" autonome ed autogestite per una residenzialità autonoma, che garantiscano alle persone disabili per tutto l'arco della loro vita la qualità della loro esistenza, creando condizioni ambientali in cui la persona portatrice di handicap possa trovare un benessere psico-fisico nel pieno rispetto delle sue capacità, esigenze, aspirazioni ed aspettative. A tal fine la Fondazione potrà acquisire, progettare e realizzare, direttamente o indirettamente, adeguate strutture di accoglienza per ospitare, al fine di fornire prestazioni socio assistenziali anche orientate alla rieducazione ed al reinserimento sociale, soggetti appartenenti a categorie sociali deboli e che siano portatori di disabilità intellettive e relazionali, nonché di organizzare, gestire e condurre nel rispetto delle specifiche normative di riferimento, sia direttamente che con l'intervento anche di terze parti specializzate, dette strutture di accoglienza, assicurando ospitalità giornaliera ovvero permanente secondo la particolare condizione dell'ospite.

2.2 La Fondazione si propone inoltre di assicurare la corretta ed oculata gestione dei patrimoni mobiliari e immobiliari ad essa destinati da parte di genitori e/o familiari di persone con disabilità, con l'obiettivo di assicurare a queste ultime un adeguato progetto di vita, in relazione alle risorse messe a disposizione, nel momento del "dopodinoi".

2.3 La Fondazione inoltre propone, promuove, elabora e realizza progetti di formazione all'autonomia, quali periodici aggiornamenti per le famiglie e le persone con disabilità.

2.4 La Fondazione intende perseguire le finalità di assistenza, educazione, istruzione, ricreazione e riabilitazione delle persone con disabilità fisica e/o mentale, in un contesto di miglioramento della qualità della loro vita, promuovendo anche interventi personalizzati, ideando e realizzando attività destinate alla stimolazione psico-sensoriale delle persone con disabilità. A mero titolo esemplificativo, vengono elencate alcune attività possibili:

comunicazione facilitata, corsi di cucina e di informatica, attività motorie quali nuoto, judo e altre attività sportive, formazione di volontari denominati mediatori/amici aventi quale obbiettivo la condivisione del tempo libero con i disabili e la gestione di "case condivise" con gli stessi.

2.5 La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, che operino nei settori di interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità per affrontare a livello scientifico le problematiche sul superamento dei deficit di abilità.

2.6 Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, la fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (**art. 5, comma 1, lett. a), D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117**);

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (**art. 5, comma 1, lett. c), D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117**);

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (**art. 5, comma 1, lett. d), D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117**);

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (**art. 5, comma 1, lett. h), D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117**);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (**art. 5, comma 1, lett. i), D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117**);

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, d.lgs. n. 112 del 2017 (**art. 5, comma 1, lett. p), D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117**);

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni

sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (**art. 5, comma 1, lett. q), D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117);**

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 d.lgs. n. 117 del 2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 l. n. 53 del 2000, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, l. n. 244 del 2007 (**art. 5, comma 1, lett. w), D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).**

2.7 Inoltre, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate, secondo i criteri e limiti definiti dal d.m. Lavoro e politiche sociali 19 maggio 2021 n. 107, tra cui, in particolare, le seguenti attività: attività divulgativa con la distribuzione di pubblicazioni cartacee o elettroniche, tramite web, di materiale scientifico relativo alle varie problematiche della disabilità; effettuare raccolte fondi occasionali, finalizzate alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi di cui al presente statuto; attività di formazione rivolta ai propri volontari "mediatori-amici" per la realizzazione delle proprie finalità assistenziali.

L'individuazione di altre attività diverse è operata dall'organo direttivo.

Ai sensi degli artt. 17 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi delle prestazioni lavorative gratuite di volontari.

Articolo 3 - Attività direttamente connesse

3.1 La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate negli scopi di cui all'art. 2 del presente statuto, ad eccezione di quelle direttamente correlate, ovvero, a titolo esemplificativo:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto e convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) assumere la figura di trustee di trust istituiti per la gestione di trusts il cui scopo sia compatibile con le finalità stabilite dalla Fondazione, ed in particolare, con il relativo perseguimento di solidarietà sociale, di assistenza, educazione, istruzione, ricreazione e riabilitazione delle persone disabili. La Fondazione potrà, in alternativa alla figura di trustee, assumere la figura di guardiano o di beneficiaria di detti "trusts". La Fondazione potrà assumere la funzione di Trustee solo per Trusts irrevocabili ed in cui tra i beneficiari non vi sia il

disponente medesimo (semprech  non si tratti di un soggetto con disabilit  e/o non autosufficiente - c.d. trusts autodestinati).

3.2 Lo svolgimento di tali attivit  dovr  comunque essere esercitato nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

Articolo 4 - Vigilanza

4.1 Le Autorit  competenti vigilano sull'attivit  della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 5 - Fondo Patrimoniale o "Fondo di dotazione"

5.1 Il Fondo patrimoniale della fondazione   composto:

- dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilit  impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori, dai Partecipanti, nonch  dai sostenitori istituzionali e privati;
- dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del fondo patrimoniale o "fondo di dotazione";
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, pu  essere destinata a incrementare il fondo patrimoniale;
- da contributi attribuiti al fondo patrimoniale dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

5.2 Qualora la Fondazione assuma la funzione di trustee, i beni in trust sono separati dal patrimonio proprio della Fondazione e non sono aggredibili dai suoi creditori personali.

Articolo 6 - Fondo di Gestione

6.1 Il Fondo di Gestione della Fondazione   costituito:

- dalle rendite dai proventi e dalle eventuali rette derivanti dal patrimonio e dalle attivit  della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dall'Unione Europea, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici o privati;
- da contributi in qualsiasi forma concessi da Partecipanti Istituzionali e Sostenitori;
- da contributi derivanti da raccolte fondi occasionali.

Articolo 7 - Esercizio finanziario

7.1 L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

7.2 Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione

approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso, entrambi predisposti in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

7.3 Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell'art. 20 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

7.4 Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

7.5 Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

7.6 Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

7.7 Gli utili e gli eventuali avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. Ciò premesso, gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

7.8 È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano, comunque, effettuate a favore di altri ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Articolo 8 - Membri della Fondazione

8.1 I membri della Fondazione si dividono in:

SOCI

Fondatori; Partecipanti;

NON SOCI

Sostenitori Istituzionali; Sostenitori Privati.

Articolo 9 - Soci Fondatori

9.1 Sono Soci Fondatori i membri del comitato promotore della Fondazione e le persone fisiche e/o giuridiche che hanno sottoscritto l'atto costitutivo. Essi devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti.

9.2 Il socio Fondatore potrà designare, per il caso di decesso e/o motivato impedimento, un "sostituto", preferibilmente già socio Partecipante, quale suo successore.

9.3 Il sostituto designato, al verificarsi dell'evento dovrà fare richiesta, al Consiglio di Amministrazione, di ammissione al ruolo di socio Fondatore, con accettazione dei diritti di cui al presente statuto e dei doveri (nella cura della persona con disabilità) derivanti dal ruolo.

Articolo 10 - Soci Partecipanti

10.1 Possono partecipare alla fondazione i soggetti, persone fisiche o giuridiche, nonché altri enti del terzo settore, che condividono le finalità della fondazione, contribuiscono al relativo fondo di dotazione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione.

10.2 I Soci Partecipanti sono obbligati a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti emanati o emanandi, nonché le determinazioni degli organi della fondazione.

Articolo 11 - Sostenitori Istituzionali

11.1 Possono ottenere la qualifica di Sostenitore Istituzionale le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono su base pluriennale al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione mediante un contributo in denaro, beni o servizi, concordato con il Consiglio di Amministrazione.

11.2 I sostenitori Istituzionali potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

11.3 La qualifica di Sostenitore Istituzionale dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato; la qualifica stessa non attribuisce diritti di voto ma solo il diritto di verifica, consulenza e consuntivazione delle destinazioni dei fondi versati.

Articolo 12 - Sostenitori Privati

12.1 Possono ottenere la qualifica di Sostenitori Privati le persone fisiche o giuridiche che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, concordati con il Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo, o con la partecipazione alle attività della Fondazione in qualità di educatore/mediatore/amico, o

con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

12.2 I Sostenitori privati potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

12.3 La qualifica di Sostenitore Privato dura per tutto il periodo per il quale il proprio contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita; la qualifica stessa non attribuisce diritti di voto ma solo di consulenza, verifica e consuntivazione delle destinazioni dei fondi versati e delle attività prestate.

Articolo 13 - Sostenitori Esteri

13.1 Possono essere Sostenitori esteri anche le persone fisiche di nazionalità straniera e le persone giuridiche, nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni costituiti o aventi sede all'estero.

Articolo 14 - Esclusione e recesso

14.1 Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione dei Soci, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- b) condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art.2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- c) inadempimento rispetto all'obbligo assunto di dovere prestazioni non patrimoniali.

14.2 Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedura di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

14.3 I Soci possono, in ogni momento e con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovuto adempimento delle obbligazioni assunte e comunque senza obbligo di restituzione di alcunché da parte della Fondazione.

Articolo 15 - Organi della Fondazione

15.1 Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Comitato Scientifico, ove istituito;

- il Collegio dei Revisori;

- l'Organo di controllo.

Tutte le cariche si intendono a titolo gratuito, salvo l'Organo di controllo.

Articolo 16 - Assemblea

16.1 L'assemblea è composta da Soci Fondatori e Soci Partecipanti.

16.2 E' ammessa la facoltà di delega, pur che la stessa sia rilasciata a favore di altri soci della Fondazione. Ogni socio potrà avere un massimo di tre deleghe.

16.3 All'Assemblea possono partecipare anche Sostenitori Istituzionali e Sostenitori Privati, in qualità di auditori e consulenti, senza diritto di voto.

16.4 Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono determinati secondo metodo del Voto Ponderato sulla base di voto con le seguenti regole:

- il 50% (cinquanta per cento) dei voti è attribuito ai Soci Fondatori, il 50% (cinquanta per cento) ai Soci Partecipanti.

16.5 L'Assemblea Ordinaria viene convocata, in prima e seconda convocazione, dal Consiglio di Amministrazione, almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno, per:

- prendere conoscenza della Relazione Annuale sulla Gestione da parte del Consiglio di Amministrazione;

- la discussione e l'approvazione della Relazione Annuale del Comitato Scientifico, ove istituito;

- la nomina alle scadenze previste dei membri del Consiglio di Amministrazione, determinandone di volta in volta il numero per il triennio successivo;

- la nomina alle scadenze previste dei membri del Collegio dei Revisori, ove istituito.

16.6 Per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati; si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente):

- lettera inviata almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati, fornita di avviso di ricevimento;

- lettera semplice che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data stabilita per l'assemblea in copia sottoscritta per ricevuta con opposta la data di ricevimento;

- messaggio di posta elettronica ricevuto da tutti i soci i quali dovranno, entro la data stabilita per l'assemblea, confermare per iscritto anche con lo stesso mezzo, di avere ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

16.7 L'Assemblea Ordinaria si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

16.8 L'Assemblea Straordinaria viene convocata, in prima e seconda convocazione, alla presenza di un notaio, dal Consiglio di Amministrazione, per:

- modifiche statutarie;
- qualsiasi operazione straordinaria ritenuta strategica dal Consiglio di Amministrazione.

16.9 L'Assemblea Straordinaria delibera:

- in prima convocazione, maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) degli aventi diritto; in seconda convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza degli aventi diritto e con voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti.

16.10 Resta salvo quanto previsto all'art. 24 per il caso di scioglimento.

Articolo 17 - Consiglio di Amministrazione

17.1 Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di cinque fino ad un massimo di undici.

17.2 Essi sono eletti con deliberazione dell'assemblea.

17.3 La composizione dovrà sempre in ogni caso rispettare il criterio per il quale la maggioranza dei consiglieri è scelta e nominata tra i Fondatori.

17.4 I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati. Il membro del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al terzo comma, alla cooptazione di altro Consigliere che resterà in carica sino alla prossima Assemblea.

17.5 Il Consiglio d'Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dall'Assemblea.

17.6 In particolare il Consiglio d'Amministrazione provvede a:

- predisporre, se necessario, il Regolamento della Fondazione da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto e previa indicazione del Comitato Scientifico, qualora istituito;
- nominare, ove opportuno, il Direttore Generale della Fondazione, determinandone compiti, natura e durata dell'incarico;
- nominare, ove opportuno e qualora istituito, i membri del Comitato Scientifico, segnalati dall'Assemblea;

- accettare Soci Fondatori e Partecipanti;

- predisporre la Relazione Annuale della Gestione da presentare all'Assemblea;

- determinare, anche annualmente se del caso, la misura minima e le forme del contributo a carico dei Fondatori e dei Partecipanti;

- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;

- predisporre eventuali modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea Straordinaria, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;

- proporre la devoluzione del patrimonio, come da art. 24 del presente Statuto, da sottoporre all'Assemblea Straordinaria;

- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto e dall'Assemblea Ordinaria.

17.7 Il Consiglio d'Amministrazione alla prima seduta dall'insediamento provvederà alla nomina del Presidente, che assumerà anche la presidenza della Fondazione, con l'attribuzione anche dei relativi poteri, e del Vice Presidente.

17.8 Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Amministrazione potrà delegare, secondo le modalità e nei limiti determinati con propria delibera, parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.

17.9 Persone con particolare competenze inerenti gli scopi e le attività specifiche della Fondazione, detti "Consulenti" potranno essere invitati, quando ritenuto necessario, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

17.10 Il Consiglio d'Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei membri.

17.11 La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

17.12 Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

17.13 Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

17.14 Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario, scelto dal Presidente anche tra persone estranee al Consiglio.

17.15 Il Consiglio d'Amministrazione, in particolare, approva gli obbiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal

Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

Articolo 18 - Presidente della Fondazione

18.1 Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio d'Amministrazione al proprio interno, con i poteri dal Consiglio deliberati.

18.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

18.3 Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario, adotta in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione.

18.4 Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

18.5 Il Presidente ha l'obbligo di convocare almeno una volta a trimestre il Consiglio di Amministrazione ed almeno una volta l'anno il Comitato Scientifico, ove istituito, e l'Assemblea Ordinaria.

18.6 In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito, a tutti gli effetti, dal Vice Presidente.

Articolo 19 - Vice Presidente

19.1 Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto.

19.2 Il Vice Presidente può sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, con gli stessi poteri. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 20 - Direttore Generale

20.1 Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Egli collabora:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;
- all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo.

20.2 Il Direttore Generale inoltre cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento della amministrazione.

Articolo 21 - Comitato Scientifico

21.1 Il Comitato Scientifico, ove istituito, è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di tre fino ad un massimo di sette, nominati dal Consiglio di Amministrazione, fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica e/o professionale nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione. Il Comitato Scientifico svolge una funzione tecnico consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richiede espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

21.2 Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione. Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti.

21.3 In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Comitato è redatto verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

Articolo 22 - Organo di Controllo

22.1 Ai sensi dell'art. 30, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

Alla nomina dell'organo di controllo provvede l'assemblea.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

22.2 Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

22.3 L'organo di controllo può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare

documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

22.4 Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

Articolo 23 - Revisione Legale dei Conti

23.1 Salvo quanto previsto dall'art. 22 che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti sulla fondazione è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Alla nomina del revisore legale dei conti provvede l'assemblea.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di 3 membri.

Il revisore legale dei conti resta in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

23.2 I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione della fondazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile della fondazione;
- si esprimono, con apposite relazione, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo.

23.3 Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

Articolo 24 - Scioglimento

24.1 La Fondazione si scioglie per qualunque causa che renda impossibile il raggiungimento dello scopo e/o prosieguo delle attività.

24.2 L'Autorità Amministrativa accerta la causa di scioglimento e dichiara l'estinzione della persona giuridica.

24.3 L'Assemblea dei Soci, con apposita delibera a maggioranza dei 3/4 (tre quarti) degli Associati nomina il Liquidatore, che avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio della Fondazione, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore, a Fondazione e/o Associazione del Terzo settore avente scopi simili e/o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

24.4 I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

24.5 I beni affidati in trust alla Fondazione saranno devoluti conformemente a quanto disposto nell'atto istitutivo del trust.

Articolo 25 - Clausola di rinvio

25.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to TRESOLDI Vittorio

Dottor Giammatteo RIZZONELLI Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 2 del D. Lgs. N. 82 del 7 marzo 2005.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.

Brescia, 28 aprile 2026

File firmato digitalmente dal Notaio Giammatteo RIZZONELLI